PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 3

Le promozioni di grado hanno luogo esclusivamente a scelta e, salvo che per gli addetti, non possono essere fatte se non dopo almeno cinque anni di permanenza nel grado che il funzionario occupa.

Per ogni passaggio di grado e' necessario il parere favorevole di una Commissione di cinque membri, distintamente nominata per ciascuna delle due carriere con decreto Ministeriale, e rinnovabile ogni biennio. Le Commissioni saranno presiedute dal sottosegretario di Stato; ne fara' parte di diritto il segretario generale; gli altri tre membri di ciascuna dovranno essere funzionari superiori delle rispettive carriere in attivita' di servizio.

Potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni anche i capi servizio del Ministero quando si tratti di funzionari che siano o siano stati alla loro dipendenza.

Il funzionario che non abbia ottenuto il sopraddetto parere favorevole, potra', dopo almeno uno e non piu' di tre anni, provocare un secondo giudizio, il quale sara' definitivo.

La promozione per meriti singolari al grado superiore, prima che siano trascorsi i cinque anni di cui al primo comma del presente articolo, non sara' concessa se non col voto unanime della rispettiva Commissione.

Le norme per l'alternarsi dal servizio all'interno e all'estero saranno stabilite per regolamento, da promulgarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 luglio 1914 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it